

REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' ANTIDOPING

Art. 6 Commissione Scientifica Antidoping (C.S.A.)

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
6.1. Presso il C.O.N.I. è istituita la Commissione Scientifica Antidoping (“C.S.A.”) in posizione di piena autonomia. La C.S.A è composta da un Presidente, da un massimo di quattordici membri, di cui dodici scelti tra esponenti di diverse discipline scientifiche e due designati dalla Commissione Nazionale Atleti del C.O.N.I. e si avvale di un ufficio di Segreteria per il suo funzionamento.	6.1 Presso il C.O.N.I. è istituita la Commissione Scientifica Antidoping (“C.S.A.”) in posizione di piena autonomia. La C.S.A è composta da un Presidente, da un massimo di quattordici membri, di cui dodici scelti tra esponenti di diverse discipline scientifiche e due designati dalla Commissione Nazionale Atleti del C.O.N.I. e si avvale di un Segretario per il suo funzionamento.

Art. 8 Comitato Etico (C.E.)

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
8.1. Presso il C.O.N.I. è istituito il Comitato Etico (“C.E.”), composto da un Presidente e da un massimo di cinque membri, di cui uno designato dalla C.S.A. ed uno dalla Commissione Nazionale Atleti del C.O.N.I., nonché da un Segretario. Il C.E. opera in posizione di piena autonomia e indipendenza quale Organo di consulenza delle strutture antidoping previste nel Regolamento. Il C.E. è costituito con riferimento alle disposizioni di cui al D.M. 15 luglio 1997, n. 162, e successive modifiche e/o integrazioni.	8.1 Presso il C.O.N.I. è istituito il Comitato Etico (“C.E.”), composto da un Presidente e da un massimo di sei membri, di cui uno designato dalla C.S.A. ed uno dalla Commissione Nazionale Atleti del C.O.N.I., nonché da un Segretario. Il C.E. opera in posizione di piena autonomia e indipendenza quale Organo di consulenza delle strutture antidoping previste nel Regolamento. Il C.E. è costituito con riferimento alle disposizioni di cui al D.M. 15 luglio 1997, n. 162, e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 12 Controlli antidoping sulle urine

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
12.1. La F.I.G.C. pianifica e attua il programma annuale dei controlli dando priorità ai test a sorpresa, anche in armonia con le iniziative assunte dalla Commissione di cui alla legge 376/2000. La realizzazione di tale programma avviene d'intesa con la F.M.S.I. ed è regolata da apposita convenzione deliberata dal Consiglio federale. Detta convenzione deve prevedere, tra l'altro: - il termine per il completamento delle analisi da parte del laboratorio; - il numero annuale dei controlli a sorpresa messi a disposizione della C.A.;	12.1. La F.I.G.C. pianifica e attua il programma annuale dei controlli dando priorità ai test a sorpresa, anche in armonia con le iniziative assunte dalla Commissione di cui alla legge 376/2000. La realizzazione di tale programma avviene d'intesa con la F.M.S.I. ed è regolata da apposita convenzione deliberata dal Consiglio federale, previa acquisizione del parere favorevole dell'U.G.G. Detta convenzione deve prevedere, tra l'altro: - il termine per il completamento delle analisi da parte del laboratorio;

<ul style="list-style-type: none"> - l'individuazione di sostanze proibite in particolari sport ai sensi della <i>Lista</i>; - l'imputazione dei costi delle procedure. 	<ul style="list-style-type: none"> - il numero annuale dei controlli a sorpresa messi a disposizione della <i>C.A.</i>; - l'individuazione di sostanze proibite in particolari sport ai sensi della <i>Lista</i>; - l'imputazione dei costi delle procedure.
---	---

Art. 20

Campo di applicazione

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>20.1. Gli atleti italiani e stranieri tesserati per Società sportive affiliate alla F.I.G.C. con il loro tesseramento accettano il presente Regolamento e le successive modifiche e/o integrazioni, assumendo l'obbligo di sottoporsi a controlli antidoping sia ordinari che a sorpresa, in e fuori competizione.</p> <p>20.5. La gestione dei risultati e la conduzione delle udienze per una violazione del presente Regolamento rivelata da un test o scoperta dall'<i>U.P.A.</i>, in cui sia coinvolto un atleta che non è cittadino italiano o residente in Italia, saranno disciplinate secondo il regolamento della F.I.F.A. e dell'<i>U.E.F.A.</i>.</p>	<p>20.1 Invariato</p> <p>20.5 Fermo restando quanto previsto al precedente punto 1, la gestione dei risultati e la conduzione delle udienze per una violazione del presente Regolamento rivelata da un test o scoperta dall'<i>U.P.A.</i>, in cui sia coinvolto un soggetto che non sia cittadino italiano, che non sia residente in Italia e che non sia tesserato per Società sportive affiliate alle F.S.N. ed alle D.A., sono disciplinate secondo il regolamento della F.I.F.A. e dell'<i>U.E.F.A.</i>.</p>